

gab. 106 / 17
pos. 5



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO



m_dg.GAB.03/03/2017.0000970.U

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: Protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea del personale della Regione Lazio presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di Roma.

Si trasmette, per quanto di competenza, la copia originale del Protocollo d'intesa indicato in oggetto, sottoscritto in data 28 febbraio 2017.

*Il Capo di Gabinetto
Giovanni Melillo*

V° al Port. Gab
Copia al a. Di Baron

Roma - 3 MAR 2017

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
Giovanni Salvi

DIREZIONE

M_DG.Procura Generale della Repubblica di ROMA - Prot. 03/03/2017.0001685.E





Ministero della Giustizia



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero della Giustizia

e

Regione Lazio

e

Corte di Appello di Roma

e

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma

*"Assegnazione temporanea del personale della Regione Lazio
presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma"*

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed, in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed, in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 recante la "Legge di stabilità regionale 2017";
- la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 concernente il "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;

CONSIDERATO

che in occasione del "Giubileo straordinario della misericordia", al fine di implementare l'efficienza degli Uffici giudiziari del territorio regionale, con conseguenti positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, nonché di contribuire a creare un circuito virtuoso per l'economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali, il Ministero della Giustizia, la Corte di Appello di Roma, la Procura Generale della Repubblica di Roma e la Regione Lazio hanno stipulato, in data 29 Ottobre 2015, un Protocollo d'Intesa per sostenere la giustizia e difendere la legalità, mettendo a disposizione, per l'anno giubilare, personale regionale assegnato provvisoriamente presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma per la realizzazione di progetti mirati;

ATTESO

che la Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, con tale Protocollo ha inteso potenziare la formazione professionale del personale dipendente su materie aventi

impatto sulla giurisdizione e nel contempo creare, in occasione dell'Anno Santo, opportune sinergie per rafforzare l'efficacia e l'efficienza degli Uffici regionali con particolare riferimento al governo del territorio;

- tali finalità sono state condivise con gli Uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato anche in tema di ordine pubblico e sicurezza;

- l'azione di supporto amministrativo da parte del personale della Regione Lazio, che sta contribuendo alla realizzazione di specifici progetti, ha consentito di perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari;

CONSIDERATO

- che appare opportuno non disperdere l'esperienza acquisita dal personale della Regione che, aderendo a progetti formulati in modo da costituire una opportuna sintesi tra attività giurisdizionale in senso stretto ed ambiti più propriamente regionali, sta contribuendo ad apportare elementi di innovazione e crescita nella gestione dei procedimenti amministrativi degli Uffici giudiziari, ed al contempo sta sviluppando auspicabili livelli di competenza ed operatività multidisciplinare;

- che la Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, e per finalità di interesse comune, intende proseguire nell'azione di potenziamento della formazione professionale del personale dipendente su materie aventi impatto sulla giurisdizione e delle sinergie volte al rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza degli uffici regionali con particolare riferimento al governo del territorio;

- che tali finalità sono condivise con gli Uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di continuare ad implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario attraverso il prosieguo della collaborazione istituzionale già in atto che consenta il più efficace utilizzo di personale regionale maggiormente qualificata ed efficace;

RITENUTO

- che una gestione efficace ed efficiente dell'Ente regionale non possa non esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali nonché degli Uffici giudiziari per il territorio di competenza;

- che la Corte d'Appello di Roma e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma ritengono opportuno proseguire nella citata esperienza di collaborazione interistituzionale al fine di non disperdere l'esperienza acquisita dal personale della Regione nelle attività connesse alla giurisdizione e di contribuire alla

compiuta realizzazione, sia dei progetti originariamente elaborati dagli stessi Uffici ed ancora in corso, sia di ulteriori e specifici progetti riconducibili allo spirito ed alle finalità del citato Protocollo;

- che la Regione Lazio intende continuare a contribuire, in base al principio di leale collaborazione tra pubbliche Amministrazioni, nonché per finalità di interesse comune, al miglioramento dell'organizzazione amministrativa degli Uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale;

- che il miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso il prosieguo dell'azione di supporto amministrativo da parte di personale della Regione Lazio presso tali uffici, al fine di contribuire alla compiuta realizzazione, sia dei progetti originariamente elaborati dagli Uffici giudiziari ed ancora in corso, sia di ulteriori e specifici progetti riconducibili allo spirito ed alle finalità del pregresso Protocollo d'intesa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 1

(Oggetto dell'intesa)

Il Ministero della Giustizia, la Corte di Appello di Roma, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e la Regione Lazio manifestano, con la presente Intesa, la volontà di proseguire nell'attività di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale.

Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale regionale coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

Art.2

(Modalità di attuazione)

La Regione Lazio, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, provvederà a garantire, previa acquisizione della disponibilità degli interessati, il prosieguo dell'attività di personale regionale già temporaneamente assegnato presso gli Uffici giudiziari nonché alla destinazione

temporanea di personale regionale per un periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione di progetti mirati alla riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti giudiziari.

I progetti saranno redatti dagli Uffici interessati e trasmessi alla Regione per il tramite della Corte d'Appello o della Procura Generale presso la Corte d'Appello che provvederanno, altresì, al coordinamento degli stessi.

I progetti dovranno riguardare le varie fasi di gestione amministrativa dei procedimenti giudiziari nelle quali siano individuate particolari criticità, incidenti sui tempi o sulla qualità delle procedure, negli stessi saranno, altresì, indicati obiettivi specifici da raggiungere, secondo tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e controllabili.

Il personale regionale, appartenente alle categorie indicate nei progetti, sarà individuato dalla Regione, a seguito di avviso interno, volto ad acquisire la disponibilità degli interessati all'assegnazione presso gli Uffici giudiziari. Il numero massimo di unità di personale assegnabili sarà comunicato agli Uffici interessati dall'Amministrazione centrale.

Sarà cura della Regione, inoltre, individuare il suddetto personale tra coloro che siano in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I nominativi del personale selezionato saranno comunicati dalla Regione alla Corte di Appello di Roma ed alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti, nonché agli Uffici giudiziari assegnatari.

Art. 3

(Gestione del personale)

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato esclusivamente alla esecuzione dei progetti di cui all'art. 2, e non potrà comunque svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Regione; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i prospetti riepilogativi alla Direzione regionale competente in materia di personale per il successivo inserimento nel sistema Time Management.

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla casella vocale di riferimento della Regione Lazio e la documentazione relativa alla malattia sarà inoltrata alla medesima Direzione regionale; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

In caso di infortunio o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto, alla Direzione regionale competente in materia di personale, alla quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici informeranno la Corte d'Appello o la Procura Generale presso la Corte d'Appello che provvederanno a darne comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di personale nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.4

(Oneri economici)

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL.

Art.5

(Formazione)

La Corte di Appello di Roma e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma si impegnano ad assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale temporaneamente assegnato.

Art.6

(Privacy e riservatezza)

Il personale assegnato agli Uffici giudiziari dovrà sottoscrivere un documento formale in cui si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Art.7

(Durata dell'assegnazione)

Il periodo di assegnazione del personale regionale è di un anno.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo qualora il personale ponga in essere comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista e prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

Art. 8

(Decorrenza e durata)

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari al periodo di assegnazione del personale di cui all'articolo 7 del presente Protocollo d'Intesa, ove non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.

Roma, **28 FEB. 2017**


Il Ministro della Giustizia

Andrea Orlando




Il Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti



Il Presidente della Corte di Appello di Roma

Luciano Panzani



Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma

Giovanni Salvi

